



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale

Prot. n. 1934 /SFT

Reggio Calabria 10/08/2018

Sig. Presidente
Ordine Prov.le dei Farmacisti
ordinefarmacistirc@pec.fofi.it

Sig. Presidente
FEDERFARMA prov.le
ap.reggiocalabria@pec.federfarma.it

- Oggetto:** - comunicazione del Personale Addetto all'esercizio farmaceutico;
- comunicazione dei Farmacisti che effettuano la pratica professionale.

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in merito a norme e procedure inerenti la "Pratica Professionale del farmacista" e il "Personale addetto all'esercizio farmaceutico". A tal proposito si ricorda quanto segue.

Personale addetto all'esercizio farmaceutico

L'art. 12 del D.P.R n. 1275/1971 (modif. art. 32 del R.D. n. 1706/1938) e l'art. 8 della L. R. 18/90 fanno obbligo al titolare – anche provvisorio – di farmacia convenzionata di comunicare all'ASP competente per territorio i nominativi dei farmacisti e del personale addetto all'esercizio farmaceutico, per consentire all'ASP di espletare i dovuti controlli e, *relativamente al personale farmacista, di certificare i periodi lavorativi prestati a qualunque titolo*. Si ricorda che:

- E' obbligatorio comunicare sia la data di inizio che quella di conclusione del rapporto di lavoro;
- E' necessario precisare la tipologia di rapporto di lavoro (dipendente t. indeterminato o t. determinato, tempo pieno o tempo parziale per n. ore);
- In caso di Società, è necessario comunicare i nominativi dei soci che prestano servizio in farmacia;
- In caso di cambio di titolarità (anche da titolare unico a società), è necessario comunicare l'organico completo dei farmacisti.

La comunicazione all'ASP deve essere sottoscritta dal farmacista dipendente.

Pratica Professionale del personale farmacista

L'art. 6 della L.892/84 (modif. c. 7 art. 12 Legge n. 475/1968) fa obbligo al titolare – anche provvisorio – di farmacia convenzionata di comunicare all'ASP competente per territorio le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché la data di effettiva cessazione. L'autorità sanitaria è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale, pertanto è indispensabile attenersi ai termini e modalità di comunicazione stabiliti con n/s precedenti note.

- L'inizio della pratica professionale deve essere comunicato all'ASP preventivamente o al massimo entro 30 gg. dall'inizio della pratica, onde permettere l'attività di vigilanza sull'effettivo svolgimento (pena



S ERVIZIO
S ANITARIO
R EGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale

l'inefficacia della comunicazione);

- La comunicazione di inizio pratica dovrà contenere le modalità della stessa, affinché l'ASP possa controllare l'effettivo svolgimento; saranno considerate inefficaci le espressioni evidentemente generiche ed ostantive del predetto adempimento istituzionale.
- La conclusione del periodo di pratica professionale deve essere comunicato all'ASP entro il ragionevole termine di 30 giorni (*pena l'invalidità della comunicazione*).

E' opportuno che la comunicazione all'ASP sia sottoscritta dal farmacista praticante.

Si specifica che *non saranno accettate autocertificazioni e/o comunicazioni tardive*, successive al periodo di pratica professionale, non potendo questo Servizio verificare effettivamente l'avvenuto tirocinio; si raccomanda, pertanto, la puntuale osservanza di quanto sopra, poiché una eventuale omissione comporterà l'impossibilità da parte di questo Servizio di rilasciare certificazioni di svolgimento di pratica professionale.

La mancata comunicazione del personale farmacista (ex art. 12 legge 475/1968) configura una *irregolarità nello svolgimento del Servizio Farmaceutico*. Si raccomanda, pertanto, la puntuale osservanza di quanto sopra evidenziato, ricordando che la *mancata ottemperanza* a tale obbligo configura un illecito amministrativo sanzionabile da questa ASP (art.358 TULS e successive modifiche ex art.16 D.Lgs. N. 196/1999: sanzione da € 1.549,39 a € 9.296,22, somma per la quale è ammessa la conciliazione).

Per facilitare gli adempimenti, è stata predisposta una semplice modulistica scaricabile dal sito aziendale www.asp.rc.it (ASP Reggio Calabria → Uffici in Staff Direzione Sanitaria → Assistenza Farmaceutica).

Si chiede che le **SS.LL** cortesemente vogliano, ciascuno per gli ambiti di competenza, dare comunicazione a tutti i farmacisti di quanto ha formato oggetto della presente nota, e si ringrazia della collaborazione.

IL FARMACISTA DIRIGENTE
(dott.ssa Daniela Labate)

IL DIRETTORE
(dott. Domenico Costantino)